



COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Scrittura privata non autenticata

Registro interno Area 2 n. xx

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RHO E xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUSSIDIARI LEGATI
ALLA MOBILITA' FINALIZZATI ALLA PERMANENZA AL PROPRIO
DOMICILIO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA RESIDENTE NEL
COMUNE DI RHO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque addìdel mese di XXXXX
(.../XX/2025) attraverso lo scambio telematico delle
firme digitali, con la presente scrittura privata a
valere per ogni effetto di legge,

FRA

Francesco Reina, per il Comune di Rho - codice fiscale
e partita Iva 00893240150, nella esclusiva qualità di
Direttore dell'Area 2 Servizi alla Persona del Comune
di Rho, domiciliato/a per la funzione rivestita presso
la casa comunale, il quale dichiara di agire in nome,
per conto e nell'esclusivo interesse
dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, in forza
del decreto del Sindaco n. 112/2024, nel seguito
denominata "Amministrazione"

E

xxxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxx (xxxx) il xx/xx/xx, in qualità di legale rappresentante dell'associazione xxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxx, con sede legale in xxxxxxxxxxxxxx n. xxxxxxxx, xxxx (xx), iscritta al Registro unico del Terzo Settore (RUNTS)- Data prima iscrizione xx/xx/xx Numero registrazione NUM. PROVV. xx/xxxx, del xx/xx/xxx, NUM. ISCR. xxxx, nel seguito denominata "Associazione"

PREMESSO

in primo luogo il nuovo Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) prevede specificamente all'art. 2, il riconoscimento del valore e della funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

in secondo luogo, l'art 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" prevede che: *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di*

promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.”;

in terzo luogo, il Comune di Rho, con deliberazione di Giunta comunale del 18/11/2025, n. 209, approvava il documento “Approvazione linee d’indirizzo per la ricerca di un’organizzazione di volontariato o un’associazione di promozione sociale per la sottoscrizione di una convenzione per la realizzazione di interventi sussidiari legati alla mobilità finalizzati alla permanenza al proprio domicilio della popolazione anziana residente nel Comune di Rho”;

in quarto luogo, con determinazione dirigenziale del 20/11/2025, n. 1314 veniva approvata l’indizione di un avviso pubblico avente ad oggetto “Avviso pubblico per la ricerca di un’organizzazione di volontariato o un’associazione di promozione sociale per la sottoscrizione di una convenzione per la realizzazione di interventi sussidiari legati alla mobilità finalizzati alla permanenza al proprio domicilio della popolazione anziana residente nel Comune di Rho”;

in quinto luogo, a conclusione dell’istruttoria prevista dall’avviso pubblico, con determinazione

dirigenziale del xx/xx/xxxxx, n. xxx veniva individuata
l'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx quale soggetto
con cui stipulare la convenzione;

in sesto luogo, l'Associazione è regolarmente iscritta
al RUNTS, data prima iscrizione xxx/xxxx/xxxxx, Numero
registrazione NUM. PROVV. xxxx/xxxx, del xxx/xxx/xxx,
NUM. ISCR. xxxxx;

in settimo luogo, l'oggetto della presente convenzione
rientra nelle attività d'interesse generale previste
dal Codice del Terzo Settore e in particolare nelle
attività previste dall'art. 5 comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito
riportate:

*"a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo
1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;*

in ottavo luogo, l'art. 18 comma 3 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che *"La
copertura assicurativa è elemento essenziale delle
convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le
amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a
carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene*

stipulata la convenzione.";

in nono luogo, l'art. 56 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede inoltre che *"Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di*

qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione."

in decimo luogo, richiamata la legge 8 novembre 2000, n. 328 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e, in particolare, l'art. 1, comma 5 e l'art. 5, che promuovono la solidarietà sociale e la piena espressione della progettualità degli Enti del Terzo Settore;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra comparse e costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse s'intendono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. In questa Convenzione sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- a) Amministrazione: il Comune di Rho;
- b) Documento di progettazione: è costituito dall'insieme degli atti che disciplinano l'istruttoria pubblica (linee d'indirizzo, avviso pubblico e documenti allegati) e contiene le finalità del

progetto;

c) Convenzione: questo documento contenente la disciplina fondamentale dei rapporti tra le Parti che sarà stipulata tra l'Amministrazione comunale e l'Associazione;

d) Forza Maggiore: fatti e/o atti che le parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione della convenzione, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione;

e) Piano economico e finanziario: l'elaborato in formato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata delle risorse del Progetto, con indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che assicurano l'equilibrio e la sostenibilità del Progetto stesso;

f) Progetto: è il documento approvato a conclusione della fase di istruttoria dell'avviso pubblico e redatto a partire dal progetto presentato dall'Associazione in risposta all'avviso pubblico;

g) Prestazioni: l'erogazione di servizi ed attività previste dal Progetto Complessivo;

h) Rischi operativi: sono i rischi collegati alla domanda (ossia l'utilizzo effettivo dei servizi e delle

prestazioni), all'offerta (ossia all'offerta delle prestazioni secondo gli standard di Progetto) e alla disponibilità (ossia alla disponibilità continua delle Prestazioni);

i) RUP: Responsabile Unico del Procedimento;

l) Associazione: l'ente di terzo settore o l'eventuale ATI/RTI di enti di terzo settore selezionato in sede di istruttoria pubblica e assegnatario della Convenzione;

m) Soggetto Finanziatore: uno più soggetti, pubblici o privati, diversi dall'Amministrazione e dall'Associazione che assicurano fonti di finanziamento al progetto;

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Costituiscono oggetto della presente convenzione:

a) integrare i servizi di carattere domiciliare erogati dall'Amministrazione Comunale, quali l'assistenza domiciliare, l'erogazione dei pasti a domicilio, ecc., con ulteriori azioni che possano ampliare le opportunità per le persone anziane residenti di vivere nel proprio contesto sociale e relazionale in modo adeguato e funzionale;

b) promuovere modalità gestionali dei servizi integrati, condivise e partecipate con i soggetti operanti nella società civile in funzione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione

Italiana;

c) la promozione dell'associazionismo locale quale forma di partecipazione allo sviluppo della comunità locale.

ART. 4 - FINALITA'

1. Le parti individuano di seguito le finalità oggetto della presente convenzione:

- a) servizio di prenotazione telefonica o presso i CUP di prestazioni a carattere sanitario;
- b) servizio di trasporto e accompagnamento con i mezzi dell'Ente del Terzo Settore presso le strutture sanitarie per effettuare visite, esami e terapie;
- c) accompagnamento per l'acquisto di generi alimentari, medicinali etc o disbrigo pratiche amministrative e/o esecuzione in luogo delle persone;
- d) attività di compagnia nei confronti di persone in condizione di solitudine presso il domicilio o sul territorio.

ART. 5 - PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Associazione assume l'impegno - in attuazione del principio di buona fede - di comunicare all'Amministrazione le criticità e le problematiche che

dovessero insorgere al fine di poter scongiurare conflitti tra le Parti.

2. Il Comune di Rho si impegna a collaborare con l'Associazione per la realizzazione del Progetto e dei servizi.

ART. 6 - MODALITA' DI INTERVENTO E OBBLIGHI

DEL' ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna:

- a) ad attuare gli interventi previsti supportando l'Amministrazione comunale nel consolidare la rete dei servizi sociali;
- b) a mettere a disposizione n. X mezzi addetti al trasporto delle persone nella propria disponibilità a titolo di proprietà, possesso, comodato d'uso o leasing;
- c) a garantire l'accesso ai servizi, con la frequenza e gli orari di seguito indicati:
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- d) a mettere a disposizione i volontari, a monitorarne i percorsi, ad informare e formare il proprio personale (volontario e non) impegnato nelle varie fasi di attività previste;
- e) ad espletare le funzioni di coordinamento e di direzione nei confronti del personale impiegato,

volontario e non volontario, nel rispetto delle norme giuridiche, previdenziali ed assicurative vigenti;

f) a sottoscrivere un'assicurazione per:

- responsabilità civile, con un massimale di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx euro per sinistro, per
danni a cose, animali e persone;
- rischi connessi all'attività svolta dai
volontari e non volontari;

g) a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione dei beni e delle attrezzature messe a disposizione e concessi in comodato d'uso gratuito, come da allegato elenco;

2. In merito agli obblighi a carico dell'Associazione, non espressamente richiamati nella presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge, ai regolamenti e gli obblighi applicabili ai servizi oggetto della convenzione.

3. L'Associazione assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..

4. L'Associazione dovrà redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

durante il lavoro.

5. L'Associazione si dovrà attenere al piano di emergenza e di evacuazione consegnato dell'Amministrazione Comunale unitamente al documento di valutazione dei rischi.

6. È inoltre a carico dell'Associazione l'indizione delle riunioni periodiche previste dalla normativa succitata, la dotazione dei dispositivi di protezione individuali necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza, nonché l'esposizione della segnaletica di sicurezza prevista dalla normativa vigente.

**ART. 7 - MODALITA' DI INTERVENTO E OBBLIGHI DEL COMUNE
DI RHO**

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- a) mettere a disposizione a titolo gratuito n. 2 locali e un bagno presso la palazzina di via Buon Gesù, 21 individuati nella planimetria allegata per l'attuazione del progetto e per il perseguimento degli scopi della presente Convenzione;
- b) mettere a disposizione a titolo gratuito il Centro Anziani "Stella Polare" o altro spazio comunale per n. 10 usi all'anno in occasione di riunioni, assemblee ed eventi organizzati dall'Associazione;
- c) assegnare n. 10 posti auto per il parcheggio dei

mezzi dell'Associazione. Gli spazi sono individuati nella planimetria allegata. I posti assegnati potranno essere oggetto di revisione e ridefinizione in accordo con l'Amministrazione Comunale;

- d) garantire il servizio di pulizia degli spazi assegnati e la fornitura delle utenze;
- e) fornire ogni informazione utile per un miglior funzionamento del servizio;
- f) assolvere agli oneri assicurativi a favore dell'Associazione, con decorrenza dall'anno di competenza 2026 all'anno 2030, mediante riconoscimento di un contributo a copertura delle relative spese sostenute e strettamente inerenti all'attività svolta pari a 79.000,00 euro annui, nel rispetto dell'art. 18 comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La liquidazione del contributo avverrà nelle seguenti modalità:

- 37.000,00 euro entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - 27.000,00 euro entro il 30 aprile di ogni anno;
 - 15.000,00 euro entro il 30 settembre di ogni anno;
- g) verificare e monitorare l'andamento delle attività attraverso la reportistica fornita, eventuale

materiale promozionale e di documentazione delle iniziative;

h) favorire la conoscenza delle azioni promosse nell'ambito degli interventi e finalità individuati nella presente convenzione.

ART. 8 - COMODATO D'USO GRATUITO DI BENI ED ATTREZZATURE

1. L'Amministrazione comunale, comodante, concede in comodato a titolo gratuito al comodatario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che accetta, i beni immobili di cui all'Allegato xx e i beni mobili di cui agli allegati elenchi (Allegati xx e xxxx);

2. La durata del comodato è stabilita in anni cinque, con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione, e può essere prorogato unitamente alla proroga della convenzione;

3. L'Associazione comodataria si obbliga, alla scadenza del comodato, a restituire all'Amministrazione comunale i beni di cui al punto 1;

4. L'Associazione comodataria si obbliga a conservare, custodire ed effettuare la manutenzione dei beni affidatigli con cura e con la diligenza del buon padre di famiglia;

5. L'Associazione comodataria in nessun caso potrà cedere in uso i beni ricevuti in comodato;

6. L'Associazione comodataria solleva il comodante da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni, derivanti dall'utilizzo dei beni e delle attrezzature di cui al punto 1.;

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni del codice civile applicabili al comodato d'uso di beni immobili e mobili.

ART. 9 - REFERENTI

1. L'Amministrazione comunale individua quale responsabile il Direttore dell'Area 2- Servizi alla Persona e come referente un responsabile dei Servizi sociali e/o suo delegato, cui l'Associazione potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa;

2. L'Associazione individua quale responsabile xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx e come referente un suo delegato, cui l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi;

3. Qualsiasi variazione dei referenti dovrà essere tempestivamente comunicata dalle parti.

ART. 10 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione ha durata di sessanta mesi (cinque anni), a decorrere dalla sua stipulazione.

2. La durata della convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di altri cinque anni, a discrezione

dell'Amministrazione Comunale, per un totale complessivo di dieci anni, previo accordo tra le parti.

2. In caso di proroga della convenzione, è naturalmente prorogato anche il comodato d'uso dei beni mobili disciplinato dall'art. 8.

ART. 11 - SPESE AMMESSE AL RIMBORSO

1. L'Amministrazione comunale, con decorrenza dall'anno 2026, si impegna a riconoscere all'Associazione un contributo annuo a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto e rientranti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti voci di costo:

- A) spese per il personale dipendente;
- B) spese per il personale volontario (es. Rimborso km, biglietti mezzi pubblici, formazione, promozione vita associativa);
- C) spese per il coordinamento e gestione complessiva del progetto;
- D) spese per la realizzazione e gestione delle attività;
 - spese per beni strumentali del progetto (es. Manutenzione mezzi, carburante, bolli etc);
- E) spese di gestione (es. Investimento e ammortamento per il rinnovo del parco mezzi);
- F) spese per le coperture assicurative (RCT, RCO, RC auto e kasko);

G) materiali di consumo.

2. Sarà cura dell'Associazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, fornire all'Amministrazione comunale copia della polizza assicurativa di cui al punto 1.

3. I pagamenti del rimborso saranno comunque soggetto alle regole di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023 - Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine il valore dei rimborsi stimati per l'intera durata della convenzione è quantificato in massimo 395.000,00 euro. Il codice CIG associato è il n. xxxxxxxxxxxxxxxx.

ART. 12 - PROGRAMMAZIONE, VERIFICA E CONTROLLO

1. L'Associazione si impegna a:

- a) Fornire un report mensile degli interventi svolti per ciascun utente;
- b) un report annuale, entro il 31 gennaio, di rendicontazione delle attività svolte con lo sviluppo dei seguenti aspetti:
 - le azioni svolte: la tipologia, le destinazioni, il numero di utenti in carico, i km percorsi, ecc.;
 - la rilevazione delle criticità rilevate, le proposte migliorative e le considerazioni

complessive sull'andamento del progetto;

c) i documenti giustificativi di tutte le spese sostenute nel corso dell'anno unitamente alle copie degli estratti conto bancari dell'Ente del Terzo Settore;

d) il proprio Bilancio economico;

e) una verifica annuale sul grado di soddisfazione dei singoli interventi da parte dell'utenza (customer satisfaction);

ART. 13 - RICERCA FINANZIAMENTI

1. L'Associazione può utilizzare il Progetto e la Convenzione per partecipare a bandi o altre iniziative per la ricerca di risorse o finanziamenti pubblici e privati per l'attuazione del Progetto e dei servizi.

2. L'Associazione può proporre all'Amministrazione di assumere il ruolo di partner o capofila nelle attività di *fundraising* previste da questo articolo.

3. Il conseguimento di risorse a finanziamento del Progetto comporta l'aggiornamento del piano economico e finanziario.

ART. 14 - FORZA MAGGIORE

1. È condiviso tra le Parti in misura paritetica il rischio di forza maggiore, connesso alla possibilità del verificarsi di eventi o circostanze al di fuori del ragionevole controllo dell'Associazione o

dell'Amministrazione da cui derivi l'impossibilità anche temporanea, parziale o totale, per ciascuna delle due Parti, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente schema di Convenzione.

2. Il verificarsi di circostanze di Forza maggiore può dare luogo ad una revisione del Progetto al fine di assicurarne la continuità.

ART. 15 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, nel caso in cui una delle parti non dovesse rispettare quanto previsto dalla presente convenzione o dalla normativa vigente a suo carico, l'altra parte procederà a trasmettere, via posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata, una contestazione all'altra parte richiedendo di ripristinare le violazioni rilevate entro un termine ragionevole e proporzionale alle violazioni stesse, comunque non inferiore a quindici giorni.

2. Fatta salva la possibilità di rigettare le contestazioni o dimostrare l'assenza di responsabilità, se la parte che riceve la contestazione non dovesse ripristinare le violazioni, l'altra parte potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con comunicazione da trasmettere via posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata.

3. La risoluzione avrà effetto decorsi tre mesi dalla comunicazione dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

ART 17. SCIoglimento E TRASFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione comporta, la risoluzione ope legis della Convenzione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qui invocata in via speciale.

2. L'Associazione può trasformare e modificare il proprio assetto giuridico dandone comunicazione preventiva all'Amministrazione. Tuttavia, la trasformazione o la modifica non devono determinare la perdita della qualifica di Ente del Terzo Settore e la relativa iscrizione al RUNTS nonché la perdita dei requisiti previsti dall'avviso pubblico.

3. Nel caso in cui l'Associazione operi una trasformazione o una modifica in violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente, la Convenzione è risolta di diritto in applicazione dell'art 17, considerando la violazione quale grave inadempimento.

ART.18 - MODIFICHE

1. Le parti potranno modificare di comune accordo in

tutto o in parte i contenuti della presente convenzione;

2. Tuttavia, le modifiche non possono alterare in maniera sostanziale l'oggetto della convenzione o le finalità.

3. Qualsiasi modifica dovrà avvenire in forma scritta, previa adozione di un atto d'indirizzo politico-esecutivo da parte dell'Amministrazione comunale.

ART.19 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata non autenticata ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli art. 3 e 4 della Tariffa parte II^a del decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

2. In caso di registrazione, le parti danno atto che la registrazione avverrà in misura fissa a carico della parte richiedente, applicando l'art. 82 comma 3, secondo paragrafo del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che prevede che *"Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni*

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale".

3. A tale fine la parti dichiarano e confermano che l'oggetto della convenzione rientra nelle attività d'interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore e in particolare nelle attività previste dall'art. 5 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito riportate:

"a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

ART.20 - TRATTAMENTO DATI

1. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali, in relazione ad adempimenti connessi con la presente convenzione, ai sensi dal decreto legislativo. 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

2. Le parti danno atto che l'Associazione è autonomamente titolare del trattamento dei dati degli utenti e delle persone che usufruiranno dei servizi e

degli interventi oggetto della presente convenzione, impegnandosi al pieno rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo. 30 giugno 2003, n.196, nel Regolamento (UE) 2016/679, nelle eventuali norme sopravvenute nonché negli atti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. L'Associazione dovrà informare gli utenti e le persone che i loro dati potranno essere trasmessi all'Amministrazione in forma anonima o non anonima, a seconda della ragione della trasmissione, nell'ambito dell'attuazione della presente convenzione, sia per le finalità di monitoraggio e verifica delle attività sia per finalità previste dalle leggi o dai regolamenti vigenti per la tutela delle persone, di beni di rilevante interesse pubblico o dell'ordine pubblico.

ART. 21 - ALLEGATI

1. Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

Allegato 1 - Progetto;

Allegato 2 - Elenco attrezzature e beni concessi in comodato d'uso gratuito;

PER IL COMUNE DI RHO IL DIRIGENTE DELL'AREA 2 SERVIZI
ALLA PERSONA



Esente da imposta di bollo ai
dell'art. 82 comma d.lgs.
117/2017

Dott. Francesco Reina

PER L'ASSOCIAZIONE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX